

Articolo 5

L'aiuto della Comunità viene concesso a titolo di aiuto non rimborsabile.

Articolo 6

1. L'aiuto può coprire le spese in valuta estera, nonché le spese locali necessarie all'attuazione delle azioni, ivi comprese le spese di manutenzione e di funzionamento.

Le imposte, i dazi e le altre tasse sono esclusi dal finanziamento comunitario.

2. Gli eventuali fondi di contropartita, che potrebbero risultare dalle azioni previste all'articolo 3, sono utilizzati conformemente agli obiettivi fissati dal presente regolamento e di comune accordo con la Comunità.

Articolo 7

La partecipazione a gare, appalti e contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. Questa partecipazione può essere estesa alla persone fisiche e giuridiche di altri paesi in via di sviluppo beneficiari dell'aiuto comunitario, in particolare nel caso di cofinanziamento o al fine di evitare un aumento eccessivo del costo delle azioni, a causa delle distanze, delle difficoltà di trasporto o dei termini di fornitura.

Tale partecipazione di altri paesi in via di sviluppo riveste un carattere eccezionale ed è autorizzata caso per caso, secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 8

Le decisioni relative alla concessione di un aiuto sono adottate dalla Commissione, previa consultazione del

comitato di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3331/82, e in conformità con la procedura prevista all'articolo 8 del suddetto regolamento.

Tale comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione delle azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare che venga ad esso sottoposta dal suo presidente, di sua iniziativa o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 9

Nei limiti delle decisioni adottate in virtù dell'articolo 8, la Commissione decide le condizioni di fornitura dell'aiuto.

Articolo 10

La Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

1. La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie per la buona esecuzione delle azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare.

2. Gli Stati membri prestano alla Commissione tutta l'assistenza necessaria a tal fine, e forniscono in particolare tutte le informazioni necessarie alla buona esecuzione delle azioni.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure particolari di interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto

Doc. COM(83) 697 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 2 dicembre 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per l'economia di uno Stato membro che si trovi in una situazione particolare, il fatto di sopportare un onere non adeguato nel finanziamento del bilancio comunitario può dar luogo ad una situazione incompatibile con il buon funzionamento della Comunità;

considerando che è necessario istituire misure particolari di interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto, ed implicanti contributi finanziari della Comunità ai progetti di infrastrutture di trasporto nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito;

considerando che i progetti debbono essere precisati ed essere corredati delle informazioni richieste, affinché vengano presi in considerazione soltanto quelli che presentano interesse per la Comunità nel settore cui si riferiscono, e che occorre tenere in debito conto delle proposte della Commissione per un programma pluriennale in materia di trasporti riguardante tutti i modi di trasporto e della valutazione dell'interesse comunitario dei progetti di infrastruttura di trasporto;

considerando che la Commissione deve poter controllare l'attuazione dei progetti previsti dal presente regolamento;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono istituite, per il 1984, misure particolari di interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito.

Articolo 2

1. Le misure particolari di interesse comunitario sono attuate mediante concorsi finanziari per l'attuazione di progetti che contribuiscano alla realizzazione della politica comune dei trasporti e che, in particolare, siano atti a soddisfare uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) eliminazione dei noti punti di strozzatura nella Comunità;
- b) miglioramento dei trasporti ferroviari su grandi assi che rivestano importanza ai fini del trasporto a lunga distanza, in particolare del trasporto combinato;
- c) miglioramento dei collegamenti di trasporto tra le zone periferiche ed il resto della Comunità mediante grandi vie di comunicazione;
- d) miglioramento dei servizi per l'interconnessione tra i modi di trasporto intracomunitario, soprattutto per quegli Stati membri i cui contatti con il resto della Comunità dipendono dallo sviluppo dei trasporti marittimi ed aerei;
- e) ammodernamento della rete di idrovie interne.

I progetti dovrebbero riferirsi, nella misura del possibile, ai principali assi per ciascun modo di trasporto.

2. I progetti sono presentati alla Commissione unitamente a tutte le informazioni necessarie, affinché se ne valutino:

- la conformità degli obiettivi di cui al paragrafo 1;
- la conformità con criteri di ammissibilità definiti all'articolo 3;
- l'interesse comunitario, tenuto conto della politica dei trasporti della Comunità;
- le possibilità di verificare l'esecuzione di ciascun progetto e di controllare la spesa.

3. La Commissione può chiedere ogni informazione complementare necessaria per l'esame dei progetti.

Articolo 3

I progetti possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, purché siano finanziati interamente o parzialmente dalle pubbliche autorità. Per i progetti da ammettere al contributo della Comunità, deve essere dimostrato l'interesse comunitario valutato in base ai seguenti criteri:

- l'importanza del traffico internazionale e/o del traffico di transito;
- la natura dei punti di strozzatura esistenti e i miglioramenti da realizzare;
- il potenziale per il miglioramento specifico dei servizi ai porti ed agli aeroporti che danno accesso agli assi di collegamento con altri paesi comunitari;
- la compatibilità con altre politiche comunitarie;
- l'assenza di distorsioni di concorrenza.

Articolo 4

1. La Commissione esamina i progetti presentati da ciascuno Stato membro interessato in virtù del presente regolamento e ne informa il comitato di cui all'articolo 7.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 8, la Commissione decide in merito:

- a) ai progetti che meritano un intervento comunitario in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei criteri di cui all'articolo 3,
- b) l'importo del contributo finanziario della Comunità, entro i limiti degli stanziamenti disponibili.

3. La partecipazione finanziaria globale della Comunità per ciascun programma non può eccedere il 70 % della spesa pubblica annua prevista per la sua esecuzione.

4. Non sono accordati contributi finanziari alle spese effettuate più di dodici mesi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Le decisioni della Commissione di cui al paragrafo 2 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

1. Gli stanziamenti relativi ai progetti previsti dal presente regolamento sono iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

2. La Commissione, non appena prende una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, effettua il pagamento del 90 % dell'importo della partecipazione decisa.

3. Il versamento del saldo del 10 % è effettuato immediatamente dopo che si sia esaurito, mediante attestazione dello Stato membro interessato, l'importo di cui al paragrafo 2, purché l'attuazione del progetto sia effettuata come previsto e siano stati svolti i controlli sul posto, conformemente alla procedura prevista all'articolo 6.

Articolo 6

1. La Commissione si assicura che ogni progetto o misura sia eseguito in conformità del presente regolamento, delle disposizioni adottate per l'esecuzione del medesimo e dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 209 del trattato.

A tal fine, ciascuno Stato membro interessato fornisce alla Commissione tutte le informazioni richieste da quest'ultima e adotta, per i progetti e le misure che beneficiano di un intervento comunitario, ogni disposizione atta a facilitare i controlli che la Commissione ritiene opportuni, compresi i controlli sul posto effettuati a sua richiesta e con l'assenso dello Stato membro interessato, dalle autorità competenti di tale Stato ed ai quali possono partecipare funzionari della Commissione.

Ciascuno degli Stati membri interessati tiene a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dal versamento del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, l'insieme dei documenti giustificativi delle spese o le relative copie certificate conformi.

2. Se un progetto non è eseguito in conformità del presente regolamento o si discosta in modo considerevole dalle decisioni prese in applicazione di quest'ultimo, la Commissione può sospendere i pagamenti non ancora effettuati. In tal caso, la Commissione può parimenti decidere che le somme già pagate o che restano da pagare siano assegnate, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, ad altri progetti presentati a norma del presente regolamento. Se la Commissione ritiene che non siano disponibili altri progetti, essa recupera i versamenti effettuati.

Articolo 7

1. È istituito un comitato di gestione, in appresso denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

Articolo 8

1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura stabilita nel presente articolo, il comitato è convocato dal suo presidente di propria iniziativa o a richiesta di un rappresentante dello Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può stabilire un funzione dell'urgenza dei problemi sottoposti all'esame. Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

3. Le decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali decisioni non sono conformi al parere espresso dal comitato, esse sono comunicate al Consiglio nel più breve termine e comunque non oltre un mese. In tal caso, la Commissione rinvia di due mesi al massimo a decorrere da tale comunicazione l'applicazione delle decisioni da essa adottate. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro due mesi.

Articolo 9

Ciascuno degli Stati membri interessati, d'intesa con la Commissione, adotta le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata pubblicità ai contributi accordati in virtù del presente regolamento.

Articolo 10

La Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.